

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 139/2019
del 14 giugno 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/2131]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1983 della Commissione, del 26 ottobre 2018, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di determinate regioni italiane come ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 D 1983**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1983 della Commissione, del 26 ottobre 2018 (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 22)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1983 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 317 del 14.12.2018, pag. 22.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
